

▪ **REQUISITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER L'ACCESSO A POSTI DI PUBBLICO IMPIEGO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 13 novembre 2006 n. 24170**

**Il requisito della cittadinanza italiana per gli impiegati pubblici non può ritenersi abrogato;** tale requisito opera anche nella materia della speciale tutela garantita ai disabili ed è richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione dall'art. 2 del [d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487](#) - norma "legificata" dall'art. 70, comma 13, del [d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165](#) - e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari altroché per casi particolari (art. 38, [d.lgs. n. 165 del 2001](#); art. 22 del [d.lgs. n. 286 del 1998](#)); esso si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico, materia fatta salva dal [d.lgs. n. 286 del 1998](#) che, in attuazione della convenzione OIL n. 175 del 1975, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. L'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico, al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge, non è sospettabile di illegittimità costituzionale, sia perché si esula dall'area dei diritti fondamentali, sia perché la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali (art. 51, 97 e 98 Cost.). Non può ritenersi discriminatorio, in quanto fondato sulla cittadinanza del richiedente, il rifiuto opposto da una P.A. di iscrivere un cittadino extracomunitario nelle liste riservate ai disabili per l'accesso anche al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della [legge n. 68 del 1999](#).